

COMUNE DI AMATRICE

(Provincia di Rieti)



Reg.		del		
Prot.	10593	del	26.04	2017

Ordinanza n. 268 del 26/04/2017

OGGETTO: demolizione muro di cinta e loculi pericolanti nel cimitero del Comune di Amatrice, Fg 59.

IL SINDACO

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

ATTESO che il terremoto del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti nuovi crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 di delimitazione delle "Zone Rosse";

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 di interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

ATTESO che sono in atto i sopralluoghi sui fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente e alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

DATO ATTO CHE il fine che si intende perseguire è finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità, secondo le seguenti priorità:

- il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture varie;
- il mantenimento della funzionalità delle reti dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia), mediante la salvaguardia dei relativi impianti, reti d altre strutture e infrastrutture;
- il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo "F" sulla base delle schede AEDES;

DATO ATTO CHE all'interno del cimitero, insistono

un muro di cinta e loculi pericolanti, identificati al NCEU al foglio 59 (come da planimetria allegata), gravemente danneggiati dallo sciame sismico iniziato il 24.08.2016;

APPURATO che, catastalmente, risultano di proprietà di:

- COMUNE DI AMATRICE;

VISTA la scheda di valutazione GTS n. 02 del 11/04/2017, che allegata al presente provvedimento ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, per l'immobile in argomento: "Porzioni di fabbricato in aggregato su due livelli con muratura portante in pietrame e tetto a falde con travi in legno avente un'altezza massima di circa 6,00 m. L'immobile presenta un gravissimo grado fessurativo di tutte le murature portanti, in particolare negli angoli, e con crolli parziali delle murature portanti e dei solai di copertura. Stante quanto sopra vista l'incombenza dell'immobile su pubblica via se ne propone la demolizione totale. Si raccomanda durante le operazioni di demolizione di recuperare i conci lapidei. Si rimanda in sede delle operazioni di demolizione del fabbricato particella 76 in aderenza all'immobile sopra descritto.";

CONSIDERATO che le recenti scosse sismiche, le copiose precipitazioni e il gelo, hanno ulteriormente aggravato le condizioni, già gravi, del/dei manufatto/i di che trattasi, rendendole quanto mai precarie;

CONSIDERATO in base a tutto quanto sopra esposto, l'aggravarsi della minaccia di crollo sulla strada pubblica e l'esistenza di un pericolo serio e concreto per l'incolumità pubblica, e che ogni ulteriore indugio potrebbe gravemente aumentare il pericolo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, "il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico";

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari dell'/degli immobile/i prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo;

RITENUTO di dover produrre ampia documentazione fotografica atta a determinare lo stato di consistenza dell'/degli immobile/i in argomento e a raffigurarne le condizioni;

VISTA l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: "primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

- VISTA l'Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;
- VISTA l'Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante "ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", ed in particolare:
 - L'art. 5, in rubrica "Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili"
 - L'art. 6, in rubrica "Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali";
- VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante "attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori";
- VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante "diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali";
- VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24.09.2016 ad oggetto: "Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti";
- DATO ATTO che l'intervento di demolizione totale oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- VISTO l'articolo 50, comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;
- VISTO l'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;
- **ATTESO** che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;
- VISTA la nota del 23.03.2017 del Coordinatore del COI, con la quale si comunica che gli interventi di demolizione e sgombero delle macerie pubbliche e private di cui alle proposte del GTS recenti o ancora non emesse ante 01.03.2017 saranno eseguiti a cura della Regione Lazio;

ORDINA

- LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente riportata;
- LA DEMOLIZIONE TOTALE del muro di cinta e dei loculi sopra descritti siti nel cimitero del Comune di Amatrice, censiti al NCEU al Fg. 59 (come da planimetria allegata), al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità. Il provvedimento è in accordo con quanto convenuto con la scheda di valutazione GTS n. 02 del 11/04/2017, che allegata al presente provvedimento ne costituisce sua parte integrante sostanziale, dalla quale si rileva: "Porzioni di fabbricato in aggregato su due livelli con muratura portante in pietrame e tetto a falde con travi in legno avente un'altezza massima di circa 6,00 m. L'immobile presenta un gravissimo grado fessurativo di tutte le murature portanti, in particolare negli angoli, e con crolli parziali delle murature portanti e dei solai di copertura. Stante quanto sopra vista l'incombenza dell'immobile su pubblica via se ne propone la demolizione totale. Si raccomanda durante le operazioni di demolizione di recuperare i conci lapidei. Si rimanda in sede delle operazioni di demolizione la revisione del fabbricato particella 76 in aderenza all'immobile sopra descritto.";

CHE il detto intervento venga eseguito da parte della Genio Militare, senza oneri a carico della proprietà, al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità e la riapertura della viabilità.

CHE copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- Al Genio Militare;
- al COI:
- al DICOMAC;
- ai Vigili del Fuoco presenti al COC;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- alla Prefettura di Rieti;

ciascuno per le proprie competenze.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente

è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

di notificare la presente ordinanza a:

- COMUNE DI AMATRICE;

in qualità di proprietari del/degli immobile/i oggetto del presente provvedimento. Amatrice lì 26/04/2017.

IL SINDACO

F.to Pirozzi Sergio